

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2006

che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati da Bulgaria e Romania per il 2007 e modifica la decisione 2006/687/CE

[notificata con il numero C(2006) 5702]

(2006/876/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali, nonché per i controlli intesi a prevenire le zoonosi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽²⁾, dispone l'attuazione di programmi annuali per l'eradicazione e la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.
- (3) In vista dell'adesione di Bulgaria e Romania è opportuno stabilire il contributo finanziario della Comunità per i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE presentati da Bulgaria e Romania per il 2007.
- (4) La Bulgaria e la Romania hanno presentato programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di alcune malattie animali, per la prevenzione delle zoonosi e per l'eradicazione e la sorveglianza delle TSE nei rispettivi territori.

- (5) Dall'esame dei programmi è risultato che essi sono conformi alla normativa veterinaria comunitaria, in particolare ai criteri comunitari relativi all'eradicazione delle malattie suddette, secondo quanto stabilito dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali ⁽³⁾.
- (6) Data l'importanza di tali programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell'applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle TSE, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario della Comunità per il rimborso delle spese che la Bulgaria e la Romania sosterranno per le misure indicate nella presente decisione, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma.
- (7) La presenza della peste suina classica nelle aziende suinicole della Romania rappresenta una minaccia particolarmente grave per le aziende omologhe del resto della Comunità. Per questo, il livello del contributo comunitario per l'acquisto di vaccini in modo da vaccinare i maiali col vaccino vivo attenuato dovrebbe essere fissato al 100 % delle spese.
- (8) Ai fini di una migliore gestione, di un utilizzo più efficiente dei fondi comunitari e di una maggiore trasparenza occorre inoltre fissare per ogni programma gli importi massimi da rimborsare, se del caso, alla Bulgaria e alla Romania per alcune spese riguardanti i test, i vaccini e gli indennizzi ai proprietari per le perdite subite a causa dell'abbattimento degli animali.
- (9) A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾, i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

⁽⁴⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

- (10) La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.
- (11) In conformità del regolamento (CE) n. 1290/2005, il tasso di conversione per la spesa dovrà essere il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea antecedentemente al primo giorno del mese in cui la Bulgaria o la Romania presentano la richiesta, e la spesa va espressa in euro.
- (12) L'approvazione di alcuni di questi programmi non deve pregiudicare eventuali decisioni della Commissione sulle norme per l'eradicazione di queste malattie sulla base di pareri scientifici.
- (13) L'elenco dei programmi di cui alla decisione 2006/687/CE della Commissione, del 12 ottobre 2006, che possono fruire di un contributo finanziario comunitario nel 2007 per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, per la prevenzione delle zoonosi, per la sorveglianza delle TSE e a programmi per l'eradicazione della BSE e della scrapie ⁽¹⁾, dovrebbe essere modificato in modo da comprendere la Bulgaria e la Romania.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

RABBIA

Articolo 1

1. I programmi di eradicazione della rabbia presentati dalla Bulgaria e dalla Romania sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo dei test di laboratorio e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito dei programmi, sino ad un importo massimo di:
- a) 830 000 EUR per la Bulgaria;
- b) 800 000 EUR per la Romania.
3. Gli importi massimi delle spese da rimborsare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non superano, per l'acquisto di una dose di vaccino, 0,50 EUR per dose per i programmi di cui al paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 282 del 13.10.2006, pag. 52.

CAPO II

PESTE SUINA CLASSICA

Articolo 2

1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentati dalla Bulgaria e dalla Romania sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei maiali e dei cinghiali e, per quanto riguarda la vaccinazione dei cinghiali, per l'acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche, nonché per la vaccinazione dei maiali, mentre il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute dalla Romania per l'acquisto di vaccini in modo da vaccinare i maiali col vaccino vivo attenuato, sino a un importo massimo di:

a) 425 000 EUR per la Bulgaria;

b) 5 250 000 EUR per la Romania.

3. Il rimborso massimo delle spese da versare per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a) test ELISA: 2,50 EUR per test;

b) acquisto di una dose di vaccino per la vaccinazione dei cinghiali: 0,50 EUR per dose;

c) acquisto di una dose di vaccino vivo attenuato per la vaccinazione dei maiali: 0,30 EUR per dose.

CAPO III

ALCUNI TIPI DI SALMONELLA ZOOTONICA NEI VOLATILI DA RIPRODUZIONE

Articolo 3

1. I programmi di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentati dalla Bulgaria e dalla Romania sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami batteriologici, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e delle uova distrutte e per l'acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:

a) 508 000 EUR per la Bulgaria;

b) 215 000 EUR per la Romania.

3. Il rimborso massimo delle spese da versare alla Bulgaria e alla Romania per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a) test batteriologico: 5,00 EUR per test;

b) acquisto di una dose di vaccino: 0,05 EUR per dose.

4. Le spese ammissibili per l'indennizzo delle perdite dovute all'abbattimento degli animali sono limitate in conformità del paragrafo 5.

5. L'indennizzo medio da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di animali abbattuti in ogni Stato membro e, per il pollame da riproduzione, è fissato ad un massimo di 2,50 EUR per animale.

CAPO IV

PROGRAMMI PER LE INDAGINI SULL'INFLUENZA AVIARIA NEL POLLAME E NEI VOLATILI SELVATICI

Articolo 4

1. I programmi di controllo dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati dalla Bulgaria e dalla Romania sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per il costo dell'analisi dei campioni, fino ad un importo massimo di:

a) 23 000 EUR per la Bulgaria;

b) 105 000 EUR per la Romania.

3. Il rimborso massimo delle spese da versare alla Bulgaria e alla Romania per i test previsti dai programmi non deve superare gli importi seguenti:

a) test ELISA: 1 EUR per test;

b) test di immunodiffusione su gel di agar: 1,20 EUR per test;

c) test HI per H5/H7: 12 EUR per test;

d) test di isolamento dei virus: 30 EUR per test;

e) test PCR: 15 EUR per test.

CAPO V

SORVEGLIANZA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

Articolo 5

1. Il programma di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentato dalla Romania è approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute dalla Romania per l'attuazione del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 2 370 000 EUR.

3. Il contributo finanziario della Comunità per il programma di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti, sino ad un importo massimo di:

a) 6 EUR per test, per i test effettuati sui bovini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

b) 30 EUR per test, per i test effettuati sugli ovini e sui caprini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

c) 50 EUR per test, per i test effettuati sui cervidi di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

d) 145 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale effettuati conformemente all'allegato X, capo C, punto 3.2, lettera c) i), del regolamento (CE) n. 999/2001.

CAPO VI

ERADICAZIONE DELLA SCRAPIE

Articolo 6

1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dalla Romania è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

2. Il contributo finanziario della Comunità per il programma di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Romania a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore degli animali abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 100 EUR per animale e al 50 % delle spese per la genotipizzazione, fino a un importo massimo di 10 EUR per test di genotipizzazione e a un importo totale di 980 000 EUR.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 7

Le spese presentate dalla Bulgaria e dalla Romania ai fini di un contributo finanziario della Comunità sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi.

Articolo 8

Il tasso di conversione per la spesa è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea antecedentemente al primo giorno del mese in cui la Bulgaria o la Romania presentano la richiesta.

Articolo 9

1. Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 6 è concesso a condizione che essi vengano attuati dalla Bulgaria e dalla Romania conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, comprese quelle sulla concorrenza e sugli appalti pubblici, e fatte salve le condizioni previste alle seguenti lettere da a) a f):

- a) entro il 1° gennaio 2007 lo Stato membro interessato all'attuazione dei programmi mette in vigore le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
- b) presentazione entro il 1° giugno 2007 di una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, secondo quanto disposto all'articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE;
- c) per i programmi di cui agli articoli da 1 a 3, entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento, presentazione di una relazione intermedia concernente i primi sei mesi del programma;
- d) per i programmi di cui all'articolo 4, la Bulgaria e la Romania presentano alla Commissione una relazione relativa ai risultati positivi e negativi degli esami effettuati durante il periodo di sorveglianza del pollame da allevamento e dei volatili selvatici, ogni tre mesi ed entro la fine del mese successivo;
- e) per i programmi di cui agli articoli 5 e 6, la Romania presenta alla Commissione una relazione mensile sul progresso del programma di sorveglianza della TSE e sulle spese so-

stenute. Tale relazione va presentata entro quattro settimane dalla fine del mese oggetto della relazione;

- f) entro il 1° giugno 2008 viene inviata una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma, a cui vanno allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute dalla Bulgaria e dalla Romania, che descrive i risultati conseguiti nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
- g) la Bulgaria e la Romania presentano un resoconto dettagliato delle spese sostenute di cui alle lettere d) ed e), utilizzando il formulario conforme alla tabella che figura negli allegati I e II;
- h) attuazione efficiente del programma;
- i) per i provvedimenti in questione non sono stati e non saranno richiesti altri contributi comunitari.

2. Qualora lo Stato membro interessato non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

Articolo 10

L'allegato III della presente decisione sostituisce gli allegati della decisione 2006/687/CE.

Articolo 11

La presente decisione è applicabile soltanto con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e a decorrere da tale data.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Relazione finanziaria finale e domande di pagamento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f)**Una tabella per ciascuna indagine relativa a pollame/volatili selvatici ^(a)**

Stato membro: Data:Periodo
da: a:

Misure ammissibili al cofinanziamento ^(b)		
Metodi delle analisi di laboratorio	Numero di test effettuati per ciascun metodo	Costi
Screening sierologico preliminare ^(c)		
Prova di inibizione dell'emoagglutinazione (HI) per H5/H7		
Prova di isolamento del virus		
Test PRC		
Altre misure interessate	Specificare le attività	
Campionamento		
Altro		
Totale		

Si certifica che le informazioni fornite sono veritiere e che per le misure in questione non sono stati richiesti altri contributi comunitari.

.....
(luogo, data)

.....
(firma)

^(a) Cancellare la voce inutile.

^(b) I dati vanno forniti nella valuta nazionale, al netto dell'IVA.

^(c) Indicare la prova utilizzata.

ALLEGATO II

Modello del formulario informatico per il resoconto dettagliato delle spese sostenute dalla Romania di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f)

Sorveglianza delle TSE			
Stato membro:	Mese:	Anno:	
Test sui bovini			
	Numero di test	Costo unitario	Costo totale
Test sugli animali di cui all'allegato III, capo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capo A, parte I, punti 2.2, 4.2 e 4.3, del regolamento (CE) n. 999/2001			
Totale			
Test sugli ovini			
	Numero di test	Costo unitario	Costo totale
Test sugli animali di cui all'allegato III, capo A, parte II, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001			
Totale			
Test sui caprini			
	Numero di test	Costo unitario	Costo totale
Test sugli animali di cui all'allegato III, capo A, parte II, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001			
Totale			
Test molecolare iniziale con immunocolorazione a rilevazione mirata			
	Numero di test	Costo unitario	Costo totale
Test sugli animali di cui all'allegato X, capo C, punto 3.2, lettera c) i)			
Test sui cervidi			
	Numero di test	Costo unitario	Costo totale
Test sugli animali di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001			

ALLEGATO III

Gli allegati I, II, III e V della decisione 2006/687/CE sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO I

Elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo massimo in EUR
Malattia di Aujeszky	Belgio	50 %	250 000
	Spagna	50 %	350 000
Febbre catarrale degli ovini	Spagna	50 %	4 900 000
	Francia	50 %	160 000
	Italia	50 %	1 300 000
	Portogallo	50 %	600 000
Brucellosi bovina	Spagna	50 %	3 500 000
	Irlanda	50 %	1 100 000
	Italia	50 %	2 000 000
	Cipro	50 %	95 000
	Polonia	50 %	300 000
	Portogallo	50 %	1 600 000
	Regno Unito ⁽¹⁾	50 %	1 100 000
Tubercolosi bovina	Spagna	50 %	3 000 000
	Italia	50 %	2 500 000
	Polonia	50 %	1 100 000
	Portogallo	50 %	450 000
Peste suina classica	Germania	50 %	800 000
	Francia	50 %	500 000
	Lussemburgo	50 %	35 000
	Slovenia	50 %	25 000
	Slovacchia	50 %	400 000
Leucosi bovina enzootica	Estonia	50 %	20 000
	Italia	50 %	400 000
	Lettonia	50 %	35 000
	Lituania	50 %	135 000
	Polonia	50 %	2 300 000
	Portogallo	50 %	225 000
Brucellosi ovina e caprina (<i>B. melitensis</i>)	Grecia	50 %	650 000
	Spagna	50 %	5 000 000
	Francia	50 %	200 000
	Italia	50 %	4 000 000
	Cipro	50 %	120 000
	Portogallo	50 %	1 600 000
Poseidom ⁽²⁾	Francia ⁽³⁾	50 %	50 000

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo massimo in EUR
Rabbia	Repubblica ceca	50 %	490 000
	Germania	50 %	850 000
	Estonia	50 %	925 000
	Lettonia	50 %	1 200 000
	Lituania	50 % territorio proprio; 100 % aree di confine	600 000
	Ungheria	50 %	1 850 000
	Austria	50 %	185 000
	Polonia	50 %	4 850 000
	Slovenia	50 %	375 000
	Slovacchia	50 %	500 000
	Finlandia	50 %	112 000
	Bulgaria	50 %	830 000
	Romania	50 %	800 000
Peste suina africana, peste suina classica	Italia	50 %	140 000
	Bulgaria	50 %	425 000
	Romania	50 %	5 250 000
Malattia vescicolare dei suini	Italia	50 %	120 000
Influenza aviaria	Belgio	50 %	66 000
	Repubblica ceca	50 %	74 000
	Danimarca	50 %	160 000
	Germania	50 %	243 000
	Estonia	50 %	40 000
	Grecia	50 %	42 000
	Spagna	50 %	82 000
	Francia	50 %	280 000
	Irlanda	50 %	59 000
	Italia	50 %	510 000
	Cipro	50 %	15 000
	Lettonia	50 %	15 000
	Lituania	50 %	12 000
	Lussemburgo	50 %	10 000
	Ungheria	50 %	110 000
	Malta	50 %	5 000
	Paesi Bassi	50 %	126 000
	Austria	50 %	42 000
	Polonia	50 %	87 000
	Portogallo	50 %	121 000
	Slovenia	50 %	32 000
	Slovacchia	50 %	21 000
	Finlandia	50 %	27 000
	Svezia	50 %	130 000
	Regno Unito	50 %	275 000
	Bulgaria	50 %	23 000
Romania	50 %	105 000	
Totale			63 014 000

⁽¹⁾ Regno Unito unicamente per l'Irlanda del Nord.

⁽²⁾ Cowdriosi, babesiosi e anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Francia unicamente per Guadalupa, Martinica e Riunione.

ALLEGATO II

Elenco dei programmi di controllo per la prevenzione delle zoonosi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Zoonosi	Stato membro	Aliquota	Importo massimo in EUR
Salmonella	Belgio	50 %	660 000
	Repubblica ceca	50 %	330 000
	Danimarca	50 %	250 000
	Germania	50 %	175 000
	Estonia	50 %	27 000
	Grecia	50 %	60 000
	Spagna	50 %	2 000 000
	Francia	50 %	875 000
	Irlanda	50 %	175 000
	Italia	50 %	320 000
	Cipro	50 %	40 000
	Lettonia	50 %	60 000
	Ungheria	50 %	60 000
	Paesi Bassi	50 %	1 350 000
	Austria	50 %	80 000
	Polonia	50 %	2 000 000
	Portogallo	50 %	450 000
	Slovacchia	50 %	205 000
	Bulgaria	50 %	508 000
	Romania	50 %	215 000
Totale			9 840 000

ALLEGATO III

Elenco dei programmi di sorveglianza delle TSE di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota applicata per i test rapidi e i test di discriminazione effettuati	Importo massimo in EUR
TSEs	Belgio	100 %	2 084 000
	Repubblica ceca	100 %	1 059 000
	Danimarca	100 %	1 680 000
	Germania	100 %	11 307 000
	Estonia	100 %	233 000
	Grecia	100 %	1 827 000
	Spagna	100 %	10 237 000
	Francia	100 %	24 815 000
	Irlanda	100 %	6 755 000
	Italia	100 %	3 375 000
	Cipro	100 %	348 000
	Lettonia	100 %	312 000
	Lituania	100 %	645 000
	Lussemburgo	100 %	146 000
	Ungheria	100 %	784 000
	Malta	100 %	90 000
	Paesi Bassi	100 %	5 112 000
	Austria	100 %	1 759 000
	Polonia	100 %	3 744 000
	Portogallo	100 %	2 115 000
	Slovenia	100 %	308 000
	Slovacchia	100 %	1 088 000
	Finlandia	100 %	839 000
	Svezia	100 %	2 020 000
	Regno Unito	100 %	6 781 000
	Romania	100 %	2 370 000
Totale			91 833 000

ALLEGATO V

Elenco dei programmi di eradicazione della scrapie di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Aliquota e importo del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo massimo in EUR
Scrapie	Belgio	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	99 000
	Repubblica ceca	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	107 000
	Germania	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	927 000
	Estonia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	13 000
	Grecia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	1 306 000
	Spagna	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	5 374 000
	Francia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	8 862 000
	Irlanda	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	629 000
	Italia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	3 076 000
	Cipro	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	2 200 000
	Lussemburgo	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	28 000
	Ungheria	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	332 000
	Paesi Bassi	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	543 000
	Austria	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	14 000
	Portogallo	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	716 000
	Slovenia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	83 000
	Slovacchia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	279 000
	Finlandia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	11 000
	Svezia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	6 000
	Regno Unito	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	9 178 000
Romania	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	980 000	
Totale			34 763 000»